MISURE URGENTI IN MATERIA DI ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI

Art. 2

Criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori

L'assegno a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 e' determinato in base alla tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori. Gli importi di cui all'Allegato 1 sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilita'. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 4, comma 3, e' riconosciuto dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa anche in via prospettica e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.580 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Versione in vigore dal 9 giugno 2021, non più in vigore dal 8 agosto 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori
Estremi	Decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-assegno-temporaneo-per-figli-minori/art-2-criteri-per-la-determinazione-dell-assegno-temporaneo-per-i-figli/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it